

N.° 1394.



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

L'amministrazione dei lavori da eseguirsi nei porti e spiagge procederà colle stesse norme che sono in vigore per tutte le altre opere dello Stato affidate al Ministro dei Lavori pubblici.

Art. 2.

I lavori idraulici di conservazione e miglioramento, e le nuove opere idrauliche dei porti e spiagge si eseguiranno a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni secondo la natura loro e l'importanza e grado di utilità dei porti e spiagge in cui vengono eseguiti.

Art. 3.

Sono lavori ed opere idrauliche di un porto o spiaggia:

Le escavazioni della bocca, bacino e canali del porto.

Gli argini e moli di circondario per difenderli dalle alluvioni e dagli interrimenti.

I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberarli dai depositi e dalle infezioni.

I moli e le dighe per regolarne la foce e proteggerne i bacini.

I moli di ridotto e i frangi-onde per renderne più coperto e più sicuro l'ancoraggio.

Le ripe artificiali, darsene, approdi, imbarcatoi.

Le gettate e scogliere destinate a guarentire le sponde della foce, i bacini e i canali.

I fari, le torri, i gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a servire di guida ai bastimenti.

Ed ogni altra opera cui scopo sia mantenere profondo e spurgato il bacino di un porto, facilitarne l'accesso, l'approdo e l'uscita, ed aumentare la sicurezza dei bastimenti che vi praticano.

Art. 4.

I porti e le spiagge, i cui lavori sono posti sotto la immediata direzione o sotto la superiore sorveglianza e tutela del Governo, si dividono in tre categorie:

La prima comprende i porti che sono riconosciuti di utilità generale dello

Stato, e si divide in due classi:

Appartengono alla prima classe i porti principali che offrono ogni agio ed opportunità di scalo al commercio ed alla navigazione nazionale ed estera.

Alla seconda classe appartengono i porti unicamente di rilascio e quelli che servono a presidii o stabilimenti militari marittimi succursali.

La seconda categoria comprende i porti, la cui importanza ed utilità commerciale si estende ad una o più provincie.

Alla terza finalmente appartengono i porti e spiagge, la cui utilità non si estende che ad uno o più comuni.

Artt. 5-23.

- *omissis* -

Torino, addì 24 giugno 1852.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. BONCOMPAGNI.

V.° CIBRARIO.

V.° COLLA.

PALEOCAPA.